

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 284

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori PEDRIZZI, BONATESTA, BATTAGLIA
Antonio, RAGNO e MEDURI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 GIUGNO 2001

—————

Norme sulla obiezione di coscienza dei farmacisti per
la vendita della cosiddetta «pillola del giorno dopo»

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Definizioni scientifiche, manuali e trattati di biologia ed embriologia affermano che con la fecondazione comincia lo sviluppo di una nuova persona e che l'embrione è l'espressione delle fasi più precoci dello sviluppo di tale nuovo individuo. Infatti, «perché l'uovo possa segmentarsi e dare origine a un nuovo organismo ... è necessaria la fusione della cellula germinale femminile con quella maschile».

Nel Dizionario di termini medici di M. Garnier e V. Delamare si può leggere che per fecondazione s'intende «l'unione di un gamete maschio (spermatozoo) e di un gamete femmina (ovulo) con formazione di uno zigote», parola quest'ultima derivante dal verbo greco *zigoo* oppure *zeugnumi* con il significato di aggiogo, congiungo, accoppio. Lo zigote non è altro che la cellula fecondata alla sua prima divisione; esso è già embrione. Inoltre, secondo Roberto Colombo, docente all'Università Cattolica di Milano, «un ovulo fecondato - meglio chiamato "zigote" - designa l'embrione umano allo stadio di una sola cellula, subito dopo che si è completato il processo di fecondazione nell'ampolla tubarica. A questo stadio di sviluppo, l'impianto non può in alcun caso avvenire. L'impianto avviene invece normalmente, quando l'embrione si trova al 5°/6° giorno di sviluppo (blastocisti) ed ha ormai raggiunto la cavità uterina».

Da ciò si deduce che già con la congiunzione si ha la fecondazione: è noto, inoltre, ai ginecologi di tutto il mondo che tale congiunzione non avviene nell'utero, bensì nella tuba o tromba uterina e che il processo vitale di segmentazione e risegmentazione del-

l'uovo fecondato avviene proprio durante la migrazione dalla tromba uterina all'utero.

Alla luce di quanto detto, è palese la funzione abortiva del farmaco, noto con il nome di «pillola del giorno dopo», per il quale è stata autorizzata la vendita con il recente decreto del Ministro della sanità.

Infatti, la «pillola del giorno dopo» è un preparato a base di ormoni che, assunto entro e non oltre le settantadue ore successive ad un rapporto sessuale presumibilmente fecondante, esplica un meccanismo di tipo «anti-nidatorio», cioè impedisce che l'eventuale ovulo fecondato (che è un embrione umano), ormai giunto nel suo sviluppo allo stadio di blastocisti (5°/6° giorno dalla fecondazione), s'impianti nella parete uterina. Il risultato finale sarà quindi l'espulsione e la perdita di questo embrione. Pertanto, risulta chiaramente che l'azione «anti-nidatoria» della pillola nient'altro è se non un aborto realizzato con mezzi chimici. Del resto, è finalizzata direttamente all'interruzione di un'eventuale gravidanza, esattamente come nel caso dell'aborto. La gravidanza, infatti, comincia dalla fecondazione e non già dall'impianto del blastocisti nella parete uterina. Ne consegue che la stessa illiceità di procedere a pratiche abortive, se non accompagnate dagli adempimenti di cui alla legge 22 maggio 1978, n. 194, sussiste anche per la diffusione, la prescrizione e l'assunzione della pillola del giorno dopo.

Definire il ritrovato in questione un «anti-nidatorio», anziché - con una terminologia trasparente - un «abortivo», permette infatti di sfuggire tutte le procedure obbligatorie che la legge n. 194 prevede per poter accedere all'interruzione di gravidanza, realiz-

zando una forma di aborto del tutto nascosta e non registrabile da alcuna istituzione. Tutto ciò appare dunque in netta contraddizione con la corretta applicazione della pur modificabile legge n. 194 del 1978.

Proprio perché non si tratta di un farmaco contraccettivo ma di un vero farmaco abor-

tivo, i farmacisti possono rifiutarsi di vendere la pillola abortiva.

Il presente disegno di legge, composto di un unico articolo, perciò, detta disposizioni relative alla introduzione del diritto all'obiezione di coscienza per i farmacisti circa l'erogazione dello stesso farmaco.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. I farmacisti, sia titolari sia dipendenti, hanno diritto di manifestare l'obiezione di coscienza per la vendita del farmaco che impedisce l'annidamento nell'utero dell'ovulo fecondato.

2. La dichiarazione di obiezione di cui al comma 1 deve essere comunicata, da parte di farmacisti che prestano servizio presso farmacie comunali, all'assessore competente del comune nel quale è ubicata la farmacia ovvero, nel caso di farmacisti che prestano servizio presso farmacie ubicate all'interno di ospedali, al superiore gerarchico dell'azienda sanitaria locale di appartenenza dell'ospedale medesimo.

3. La dichiarazione di obiezione di cui al comma 1 deve essere comunicata, da parte dei farmacisti che prestano servizio all'interno di case di cura private, al loro superiore gerarchico.